GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1886 — ROMA — VENERDI 9 APRILE — NUM. 83

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

Con RR. decreti del 21 marzo 1886:

Maccaferri comm. avv. Luigi, prefetto di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, promosso alla 1ª classe (L. 12,000).

Pallotta comm. avv. Cesare, prefetto di 3ª classe nell'Amministrazione provinciale, promosso alla 2ª classe (L. 10,000).

Gentili comm. avv. Alfonso, prefetto di 3ª classe nell'Amministrazione provinciale, promosso alla 2ª classe (L. 10,000).

SENATO DEL REGNO

Commissari nominati dagli Uffici nell'adunanza dell'8 aprile 1886 per l'esame dei seguenti disegni di legge:

(N. 271) Disposizioni intese a promuovere i rimboschimenti.

1° Ufficio: senatore Saracco.
2° Ufficio: senatore Guicciardi.
3° Ufficio: senatore Guerrieri.
4° Ufficio: senatore Consiglio.
5° Ufficio: senatore Caracciolo di Bella.

(N. 273) Conseguimento della personalità giuridica alle Società di mutuo soccorso.

1° Ufficio: senatore Majorana Calatabiano.
2° Ufficio: senatore Deodati.
3° Ufficio: senatore Corsi L.
4° Ufficio: senatore Trocchi.
5° Ufficio: senatore Auriti.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici:

Con decreto delli 17 ottobre 1885:

A cavaliere:

Parisi Luigi.

Con decreto delli 22 ottobre 1885:

A commendatore:

Garrara cav. ing. Francesco, direttore capo divisione di 1ª classe nell'Amministrazione centrale dei Lavori Pubblici, collocato a riposo con decreto di pari data.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **3757** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 del regolamento approvato con R. decreto 5 novembre 1876, n. 3489 (Serie 2ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Nell'elenco delle autorità ed ufizi ammessi a corrispondenze in esenzione delle tasse postali, annesso al Regolamento approvato col succitato Reale decreto delli 5 novembre 1876, saranno introdotte, nella parte che riguarda il Ministero dei Lavori Pubblici, le modificazioni ed aggiunte seguenti:

1. Verranno soppresse le rubriche qui appresso:

Commissariati e Sottocommissariati tecnici ed amministrativi per la sorveglianza dell'esercizio delle strade ferrate (pagina 120).

Ingegneri di manutenzione e delegati per le stazioni ferroviarie, nelle quali non risiedono commissari e sottocommissari (pagina 124).

Ispettori, commissari e sottocommissari tecnici ed amministrativi per la sorveglianza delle ferrovie in missione (pagina 124).

Sottocommissari tecnici per la sorveglianza della costruzione delle strade ferrate concesse all'industria privata (pagina 126).

2. Saranno aperte le nuove rubriche seguenti:

UFIZI MITTENTI	UFIZI coi quali possono corrispondere	MODO di spedizione del carteggio
Circoli di ispezione delle strade ferrate	Autorità ed ufizi governativi . . Presidenze delle Camere di commercio . . . . Società ferroviarie . . . . . . Sindaci dei comuni.	*l. c. — p. c.*
Sezione dei circoli di ispezione delle strade ferrate	Circoli di ispezione dal quale dipendono.	*l. c. — p. c.*
Ispettori superiori per l'esercizio e per la costruzione delle strade ferrate in missione	Ispettorato generale delle strade ferrate (Amministrazione centrale) Circoli di ispezione delle strade ferrate	*l. c. — p. c*
Ispettori della forza di custodia delle bonifiche	Ufizio del Genio civile dal quale dipendono . . . . Capicustodi e delegati di custodia delle bonifiche	*l. c. — p. c.*
Delegati di custodia delle bonifiche	Ispettori della forza di custodia e capicustodi delle bonifiche . .	*l. c. — p. f.*

3. A pagina 120, alla rubrica: « Custodi idraulici e di bonifica » saranno fatte le modificazioni seguenti:

nella prima colonna si aggiungeranno i capicustodi;

nella seconda colonna si aggiungeranno gli ispettori della forza di custodia e i delegati di custodia delle bonifiche;

nella terza colonna si sostituiranno alle attuali le indicazioni: *l. c. — p. f.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1886.

UMBERTO.

GENALA.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Il Num. **MMLXXXV** *(Serie 3ª parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Vista la domanda del Consiglio comunale di Ascea (Salerno), di cui nelle relative deliberazioni 3 aprile 1882 e 24 aprile 1884 per la trasformazione del locale Monte Frumentario in una Cassa di prestanze agrarie, e per l'approvazione dello Statuto organico della nuova Opera pia;

Visti gli atti relativi alla domanda, dai quali risulta che il capitale di primo impianto della predetta Cassa ammonta alla somma di lire 2,856 88, ricavate dalla vendita del grano del suddetto Monte Frumentario;

Visto il voto della Deputazione provinciale in data 3 ottobre 1883;

Vista la legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il Monte Frumentario di Ascea è trasformato in una Cassa di prestanze agrarie.

Art. 2. È approvato lo Statuto organico della nuova Opera pia in data 15 febbraio 1883, composto di diecisette articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1886.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Il N. **MMLXXXVI** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la domanda del R. Istituto di Belle Arti di Modena, diretta ad ottenere la erezione in Corpo morale della eredità disposta in suo favore dal professore Giovanni Cappelli, e l'autorizzazione Sovrana ad accettare la eredità medesima agli effetti della legge 5 giugno 1850;

Visto il testamento olografo 3 marzo 1877, del professore Cappelli, nel quale sono indicati i lavori in marmo da essere di preferenza eseguiti, e sono prescritte le norme per le successive commissioni ad artisti scultori;

Veduta la seguente clausola del citato testamento: « Se « avvenisse che in Modena, o fuori, non ci fosse artista « statuario modenese meritevole di aver commissioni, in« nallora l'Amministrazione metterà a frutto i frutti fintan« tochè non sia raggiunta la somma di ventimila lire « (20,000): ottenuto questo sia erogata la metà di questa « somma, vale a dire diecimila lire (10,000) in opere di « beneficenza, continuando finchè sorga l'artista meritevole « sia in Modena, come fuori »;

Viste le leggi 5 giugno 1850, n. 1037, e 5 agosto 1862, n. 753;

Sentito il parere del Consiglio di Stato,

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, d'accordo col Nostro Ministro dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È eretto in Ente morale il legato disposto dal fu Giovanni Cappelli, già professore nel R. Istituto di Belle arti di Modena, ad incremento dell'arte scultoria in quella città, ed eventualmente a scopo di beneficenza.

Art. 2. È autorizzato il R. Istituto di belle arti di Modena ad accettare siffatto lascito e ad amministrarne le rendite, alle condizioni volute dal testatore.

Art. 3. Lo statuto organico per l'amministrazione del patrimonio Cappelli dovrà essere dall'Istituto medesimo presentato nel termine di un anno all'approvazione del Governo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1886.

UMBERTO.

DEPRETIS.
COPPINO.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Il Num. **MMLXXXVII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli atti relativi all'Amministrazione dei due Monti frumentari, fondati nel comune di San Nicola Manfredi (Benevento), per opera delle Confraternite del SS. Sacramento e del SS. Corpo di Cristo, dai quali risulta che i Pii Istituti giaciono nel più completo abbandono per colpa degli amministratori succedutisi nella gestione dei Monti stessi;

Visto il voto della Deputazione provinciale in data 21 dicembre 1885;

Vista la legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione dei suddetti Monti frumentari è disciolta, e la temporanea gestione dei medesimi venne affidata ad un delegato straordinario da nominarsi dal prefetto della provincia, con l'incarico di provvedere al riordinamento dei Monti stessi entro il termine più breve.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1886.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Il N. **MMLXXXIX** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda 26 novembre 1885, presentata dall'Amministrazione del pio Istituto per la cura marina degli scrofolosi poveri della provincia di Como, per l'erezione in Corpo morale dell'Istituto medesimo e per l'approvazione dello statuto organico;

Veduto detto statuto organico;

Veduti gli altri atti corrispondenti, da cui risulta che il pio Istituto ha consolidato fin d'ora un patrimonio del valore di lire 16,000, e può fare sicuro assegnamento sui sussidii annuali della provincia di Como, della Commissione centrale di beneficenza in Milano, della Banca Popolare di Como, della Congregazione di carità, di alcuni comuni e di alcuni privati; i quali sussidii vanno di anno in anno aumentando, e formano oggimai un bilancio complessivo di lire 27,091 77;

Vedute le deliberazioni 10 dicembre 1885 e 21 gennaio ultimo scorso della Deputazione provinciale;

Veduta la legge 3 agosto 1862 ed il regolamento 27 novembre stesso anno;

Udito il parere del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il pio Istituto per la cura marina degli scrofolosi poveri della provincia di Como è eretto in Corpo morale.

Art. 2. È approvato il corrispondente statuto organico in data 8 gennaio ultimo scorso, composto di quattordici articoli, prescrivendosi di fissare nell'articolo 8 al mese di giugno, anzichè a quello di maggio, l'adunanza della Amministrazione per l'esame del bilancio consuntivo.

Detto statuto sarà vistato e sottoscritto dal Nostro Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1886.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Il Num. **MMXC** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto l'atto pubblico 22 ottobre 1879, col quale la marchesa Maria Brignole Sale Duchessa di Galliera revocava la fondazione del Pio Istituto De Ferrari-Brignole-Sale ed altre disposizioni relative da essa instituito in Voltaggio (Alessandria) e costituito in Ente morale con R. decreto 20 marzo 1879;

Visto l'atto pubblico 22 marzo 1880, mediante il quale la stessa Duchessa di Galliera ricostituiva il predetto Pio Istituto previe alcune modificazioni ed aggiunte;

Visto l'atto pubblico 11 gennaio 1881 concernente l'aumento della dotazione del Pio Istituto;

Visto l'atto pubblico 4 maggio 1885 con cui la fondatrice ha stabilito che il Pio Istituto abbia la sua sede in Genova presso l'Opera Pia De Ferrari-Brignole-Sale della stessa città alla cui amministrazione lo volle definitivamente affidato;

Visto l'atto pubblico 30 dicembre 1885, con cui la stessa fondatrice ha revocato il divieto precedentemente imposto circa la vendita dei beni immobili compresi nella dotazione dell'Opera Pia ed ha confermato nel resto i precedenti atti pubblici 22 marzo 1880, 11 gennaio 1881 e 4 maggio 1885;

Visto il voto della Deputazione provinciale di Genova in data 31 dicembre 1885;

Vista la legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le modificazioni (come sopra proposte) alla costituzione del Pio Istituto De Ferrari-Brignole-Sale di Voltaggio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1886.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Il Num. **MMXCVII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Roccadaspide (Salerno) in data del 19 dicembre 1884 con la quale è stato chiesto che i quattro Monti frumentari colà esistenti sotto il titolo di S. Domenico e Santa Sinforosa, SS. Corpo di Cristo, SS. Rosario e dei Morti, siano trasformati in una Cassa di prestanze agrarie;

Visti gli atti relativi alla domanda dai quali risulta che la nuova Cassa di prestanze agrarie potrà disporre d'un capitale di lire 22,000;

Visto lo statuto organico per la Cassa stessa;

Ritenuto che, stante le mutate condizioni economiche e commerciali, i detti Monti, dei quali non si conoscono le tavole di fondazione, non sono più corrispondenti al fine per cui vennero istituiti e che quindi nell'interesse dei coloni più bisognosi di quel comune torna utile la chiesta trasformazione;

Visto il voto favorevole della Deputazione provinciale;

Vista la legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. I preaccennati quattro Monti frumentari del comune di Roccadaspide sono trasformati in una Cassa di prestanze agrarie.

Art. 2. È approvato lo statuto organico della nuova Cassa in data 13 febbraio 1886, composto di quarantacinque articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1886.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Il Ministro del Tesoro,

Visto l'articolo 6 della legge 26 marzo 1885, n. 3015 (Serie 3ª);

Visto il Regio decreto 12 aprile 1885, n. 3016 (Serie 3ª), con cui fu nominata la Commissione instituita coll'art. 1° della legge preindicata;

Vedute le istruzioni contenute nel Ministeriale decreto del 15 aprile 1885;

Sentito il Consiglio di Stato,

Determina quanto segue:

Art. 1. I certificati nominativi di rendita di cui all'articolo 4 della legge 26 marzo 1885, conformi al modello allegato *C* delle istruzioni Ministeriali 15 aprile detto anno, porteranno a tergo un casellario indicante le rate semestrali pagate, ed andranno soggetti al diritto di bollo di centesimi cinquanta per ciascuno.

Art. 2. Dovendo le rendite da inscriversi corrispondere ai singoli crediti accertati e liquidati giusta l'art. 4 della legge 26 marzo 1885, saranno emessi certificati anche per somme frazionarie ed inferiori a lire 3 di annua rendita.

Art. 3. I certificati, quando il titolare ne abbia la libera disponibilità e non esistano opposizioni od altri impedimenti, potranno dividersi o riunirsi al nome sempre dei rispettivi titolari e sopra semplice domanda da essi presentata con firma debitamente autenticata.

La riunione però non potrà mai farsi per una cifra che complessivamente superi il *maximum* di lire 1000, di cui all'articolo 4 della legge 26 marzo 1885, n. 3015.

Art. 4. La cessione dei certificati potrà eseguirsi mediante atto pubblico od anche per scrittura privata autenticata da notaio, conforme è prescritto dall'articolo 60 della legge 17 febbraio 1884, num. 2016 (Serie 3ª), e dall'art. 514 del vigente regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, numero 3074 (Serie 3ª).

Nelle rispettive domande oltre alla indicazione della persona o delle persone a cui è fatta la cessione si dovrà poi anche dichiarare se la cessione abbia luogo per la integralità oppure soltanto per una parte, ed in questo caso per quanta parte della rendita rappresentata dal certificato.

Art. 5. Per le translazioni di certificati da eseguirsi od in forza di sentenza passata in giudicato, o in dipendenza di successione, o per causa di fallimento, si osserveranno le norme che a seconda dei casi sono stabilite dalle vigenti leggi per trapassi di proprietà in materia di beni mobili e di effetti commerciali.

Art. 6. In nessuno dei casi di cui agli articoli 3, 4 e 5, potrà mai farsi riferimento nei certificati ad atti che non siano esibiti o depositati presso l'Amministrazione.

Tanto le variazioni che le cessioni ed altri trasferimenti di certificati si eseguiranno sempre col godimento del semestre in corso.

Art. 7. Le Intendenze di finanza nel rimettere alla Direzione generale del Tesoro le domande per variazione o translazione qualsiasi di certificati oltre ai documenti presentati dalle parti e che sono richiesti a norma dei casi, dalle presenti istruzioni, vi uniranno anche la situazione della corrispondente partita inscritta sui registri delle spese fisse colla indicazione della sede in cui deve essere effettuato il pagamento delle rendite.

Art. 8. Qualora la domanda per variazione o per translazione di qualsiasi genere venisse presentata ad una Intendenza che non sia quella presso cui trovasi inscritta la partita di spese fisse, gl'interessati dovranno indicare nella domanda il luogo in cui si trova inscritta la partita medesima, perchè si possa richiedere a chi di ragione la situazione della quale è cenno nell'articolo precedente.

Consimile adempimento dovrà eseguirsi anche per quelle domande che venissero presentate direttamente alla Direzione generale del Tesoro.

9. Nei casi dalla legge permessi di atti di pignoramento, sequestro od opposizione al pagamento delle rate semestrali di rendita in causa di controversia sul diritto a succedere, e così pure per qualunque altro atto avente per iscopo di impedire o di trattenere il pagamento di dette rendite, saranno osservate le norme che in esecuzione dello articolo 60 della legge succitata sono tracciate dal capo XV, titolo VII dal vigente regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 10. In caso poi di smarrimento o di distruzione di certificati si procederà a norma di quanto è stabilito dagli articoli 469 a 471 del regolamento preaccennato.

Art. 11. Avvenendo però il caso di dover procedere allo annullamento di certificati nominativi di rendita per effetto di sentenza passata in giudicato o per altro legale provvedimento, l'Amministrazione, qualora non abbia o non possa avere dal titolare o da altro possessore il certificato della rendita da cancellarsi, farà noto al pubblico per mezzo della *Gazzetta Ufficiale del Regno* lo annullamento del titolo nel solo intento di far conoscere i certificati che sono divenuti di nessun valore.

Art. 12. Le rendite portate dai certificati di cui trattasi saranno pagate in due eguali rate semestrali posticipate al 1° gennaio e 1° luglio di ogni anno, a decorrere dal secondo semestre 1885 scaduto il 1° gennaio 1886.

Art. 13. Il pagamento delle rate semestrali sarà fatto alle rispettive scadenze presso tutte le Tesorerie del Regno sopra ordinativi di pagamento, che verranno emessi dalle Intendenze di finanza in base a ruoli di spese fisse, osservate le norme tutte in proposito additate dal vigente regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Art. 14. Del pagamento si farà constare oltre che con la quitanza, di cui al regolamento suddetto, mediante apposizione di un bollo portante la leggenda *Pagato* sopra ogni compartimento semestrale del casellario tracciato a tergo del certificato.

Qualora in causa di omissione del bollo siasi fatto luogo ad un secondo pagamento; questo rimane a carico del contabile che ha eseguito il primo.

Art. 15. Le rate semestrali delle rendite che non sono reclamate per il corso di *cinque* anni continui dalla scadenza dei pagamenti sono prescritte e devolute al Tesoro dello Stato.

Il periodo quinquennale si computa dal giorno primo del semestre in cui la rata è esigibile.

È pure prescritta la rendita stessa e devoluta al Tesoro dello Stato e sarà annullata la relativa inscrizione quando non sia reclamata per il corso di trent'anni continui, osservate tanto nell'un caso come nell'altro le norme in proposito stabilite dal Codice civile.

Art. 16. Tanto presso la Direzione generale del Tesoro, quanto presso la Corte dei conti sarà aperto un apposito registro conforme al modulo *D*, nel quale saranno tenuti in evidenza i crediti accertati e liquidati dalla Commissione instituita coll'art. 1 della legge 26 marzo 1885, n. 3015 (Serie 3ª) ed i certificati che verranno rilasciati dalla Direzione generale del Tesoro, giusta il disposto dell'art. 4 di detta legge colla indicazione dei ruoli di spese fisse e di quant'altro concerne il pagamento o la chiusura di partite, nonchè le variazioni, translazioni ed altro contemplato dalle istruzioni a cui dovranno uniformarsi i certificati da emettersi.

Il presente decreto, munito del *Visto* della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Roma, addì 24 marzo 1886.

Il Ministro: A. Magliani.

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Divisione 1ª — Segretariato Generale

Atto di trasferimento di privativa industriale.

In virtù di atto notarile fatto a Londra l'8 dicembre 1885, e registrato a Torino il 12 gennaio 1886, al num. 9914, vol. 37, Atti privati,

il signor Campbell Henry, in unione al barone Grant Albert, con domicilio in Londra, ha ceduto e trasferito al sig. Hollway George Henry, pure di Londra, in unione ad esso stesso sig. Campbell Henry, il quale ne rimane perciò nuovamente consociato, tutti i diritti derivanti dall'attestato di privativa industriale 18 ottobre 1884, volume XXXIV, n. 342, della durata di anni sei a decorrere dal 30 settembre 1884, il cui titolo è: *Perfezionamenti nelle macchine per la fabbricazione dei chiodi con fili di ferro.*

Il detto atto di trasferimento è stato presentato alla Prefettura di Torino il 15 gennaio 1886, e successivamente registrato presso la divisione 1ª (Ufficio speciale della proprietà industriale), di questo Ministero per gli effetti di cui agli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731.

Roma, addì 3 aprile 1886.

Il Direttore: G. Fadiga.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: n. 623535 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 260, al nomi di Canali *Benvenuto*, Archimede e Guido di Giovanni, minori, sotto l'amministrazione del detto loro padre, domiciliato in Foggia, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Canali *Benvenuta*, Archimede e Guido di Giovanni, minori, sotto l'amministrazione del detto loro padre, domiciliato in Foggia, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 7 aprile 1886.

Pel Direttore Generale: Fortunati.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
della Cassa dei Depositi e Prestiti
PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

In conformità al disposto dall'articolo 21 del R. decreto 31 marzo 1864, n. 1725, per l'esecuzione della legge 24 gennaio stesso anno, n. 1636, sull'affrancamento dei canoni, censi, od altre prestazioni dovute ai Corpi morali, si deduce a pubblica notizia, per norma di chi possa avervi interesse, che è stato dichiarato l'avvenuto smarrimento dei certificati di annualità infradesignati, e che un mese dopo la presente pubblicazione, se non si saranno presentate opposizioni, sarà provveduto al domandato rinvestimento in rendita sul Gran Libro del Debito Pubblico delle annualità risultanti dai certificati medesimi, i quali rimarranno di nessun effetto:

1. Certificato n. 7439, per l'annualità di lire tre e centesimi trenta (L. 3 30), emesso nel dì 6 giugno 1872 a favore del Benefizio Parrocchiale di Santa Maria del Colle in Mormanno (Cosenza).

2. Certificato n. 7443, per l'annualità di lire quattro (L. 4), emesso nel dì 12 giugno 1872, a favore della Chiesa Parrocchiale di Santa Maria del Colle in Mormanno (Cosenza).

3. Certificato n. 7829, per l'annualità di centesimi trenta (L. 0 30), emesso nel dì 9 agosto 1872, a favore della Chiesa suddetta.

Roma, 6 aprile 1886.

Il Direttore Generale: Novelli.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Da quello che si sapeva il 5 aprile dei progetti irlandesi del signor Gladstone e delle esigenze del signor Parnell, il *Times* argomentava che la polizia d'Irlanda sarà sottoposta al sindacato dei funzionari irlandesi, ed aggiunge che bisognerà imaginare un freno a questa onnipotenza irlandese per riconciliare il popolo inglese coll'idea della rinunzia ad ogni autorità sopra l'Irlanda.

« Il freno, prosegue il *Times*, sarà, secondo i progetti del signor Gladstone, la presenza di una guarnigione inglese nell'isola sorella, ma a nostro avviso questo freno sarà assolutamente illusorio. Una guarnigione non può amministrare. Se lo potesse, le nostre presenti difficoltà non esisterebbero, giacchè abbiamo avute sempre in Irlanda una guarnigione di una forza schiacciante per compiere tutte le funzioni che incombono ad una guarnigione.

« Da altra parte un Parlamento irlandese deve necessariamente aver il dritto di controllo assoluto sulla relazione e l'educazione. Se adunque, piacesse ad un Parlamento irlandese di porre tutte le scuole protestanti sotto la sorveglianza di preti cattolici, nè le truppe inglesi, nè un ricevitore generale inglese, nè un lord luogotenente inglese oserebbero di opporvisi in modo effettivo.

« La Chiesa cattolica romana ha prestato il suo concorso attivo al movimento *nazionalista*. Essa insisterà per avere la sua ricompensa, quando questo movimento sarà riuscito.

« La religione e la chiesa protestante avranno appunto la libertà che i cattolici romani hanno l'uso di lasciare ad un altro culto, quando è loro permesso di agire a loro talento.

« Se il piano del signor Gladstone riassume le condizioni che abbiamo abbozzate, esso è condannato, per volontà di tutti, tranne di ciechi partigiani, assieme al suo autore, ad un'immediata ed irreparabile disfatta ».

Lo *Standard* annunzia che ebbe luogo presso lord Salisbury una riunione di tutti i capi conservatori.

Fu deciso in questa riunione che si traccerebbe una linea di condotta prima che il signor Gladstone avesse fatto la sua dichiarazione innanzi alla Camera.

« Corre voce, aggiunge lo *Standard*, che il marchese di Hartington non voglia, neppur lui, impegnarsi in una via determinata prima che siano state fatte queste dichiarazioni. Però nelle file dei liberali della Camera si crede che il capo dei *wighs* sia pronto, al caso, ad assumere la formazione di un ministero, e si ritiene per fermo che in queste circostanze il signor Gladstone non consiglierà subito di procedere allo scioglimento della Camera se il Ministero è battuto.

« Secondo gli ultimi calcoli, il marchese di Hartington conterebbe alla Camera dei comuni 80 aderenti; il signor Chamberlain una quindicina.

« Si crede ora che le defezioni nelle file dei radicali sul progetto dell'*home-rule*, saranno meno numerose che non si supponeva in origine; ma, in cambio, le defezioni sulla questione del riscatto delle terre saranno molto più numerose. »

Si telegrafa da Londra al *Journal des Débats* che le ultime notizie della Birmania sono poco rassicuranti, e che il *dacoitismo* va guadagnando a poco a poco tutto il paese, ciò che si manifesta coi numerosi incendi, particolarmente a Mandalay.

« La questione dell'alta sovranità, aggiunge il corrispondente del diario parigino, è sistemata in massima, e non si tratta più che di qualche questione di secondaria importanza; ma gli inglesi si ostinano, e, da canto loro, i chinesi non vogliono cedere. Ciò può durare ancora lungo tempo, e fino a tanto che questi minuti particolari non saranno regolati, non si potrà procedere alla soluzione della questione delle frontiere, nè alla stipulazione di un trattato di commer-

cio. In attesa i *dacoits* divengono di giorno in giorno più numerosi ed arditi. »

Lord Ribblesdale propose alla Camera dei lordi inglese una mozione perchè venga rimesso in libertà Zobehr pascià che si trova confinato a Gibilterra.

La presenza di Zobehr pascià nel Sudan, secondo il proponente, sarebbe favorevole agli interessi dell'Egitto ed alla pacificazione del Sudan.

Lord Rosebery, capo del *Foreign Office*, rifiutò di acconsentire a tale domanda. Le autorità militari e quelle dell'Egitto, interpellate circa a questa domanda, dichiararono categoricamente che la liberazione di Zobehr pascià non è desiderabile in questo momento.

La mozione di lord Ribblesdale fu respinta senza scrutinio.

Si telegrafa da Suakim in data 5 aprile, che il contingente indiano di stazione in quella città, ha ricevuto l'ordine di tenersi pronto a far ritorno nelle Indie. Sette navi sono state noleggiate per il trasporto di queste truppe. Il reggimento di Shropshire deve imbarcarsi il 14. Il battaglione egiziano è atteso per il 10.

La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* del 6 aprile pubblica un articolo allo scopo di attenuare l'importanza del discorso pronunciato dal principe di Bismarck nella discussione sul monopolio degli alcools.

Il diario in parola dice che il cancelliere non ebbe in mente di designare come una nemica la nazione francese, colla quale la Germania vive in pace, ma che esso ha voluto semplicemente richiamare l'attenzione di tutti i governi sui pericoli che potrebbero correre se non reprimessero le mene dei socialisti rivoluzionarii.

Il *Journal des Débats* annunzia che i commissari della Francia e della China esplorano presentemente la frontiera tra Nankunon e Cao-Bang e sperano di condurre a termine questa parte del loro lavoro alla fine del mese. Essi si scioglieranno quindi fino al 15 ottobre per evitare i rigori della stagione, e si riuniranno nuovamente a quell'epoca per procedere ai lavori di delimitazione da Hai-Ninh fino al Yunnan.

Afferma lo stesso giornale che gli stendardi neri non manifestano intendimenti ostili. Essi hanno ripreso il lavoro dei campi dopo essere stati assicurati dal generale Warnet che non saranno molestati se non dànno nuovamente di piglio alle armi.

Scrivono da Vienna che in quella città si parla molto di una dichiarazione fatta dal conte Kalnoky, ministro degli affari esteri, al signor Karrer, segretario del Club scientifico.

Circa ottanta membri di questo Club avevano formato il progetto di intraprendere in questi giorni un viaggio di diletto a Corfù, Atene e Costantinopoli. Un vapore del Lloyd era tenuto a loro disposizione per il 10 aprile e la durata della escursione era fissata a tre settimane.

Tutto era pronto per la partenza quando al signor Karrer venne l'idea di recarsi ad udire il parere del conte Kalnoky circa alle eventualità politiche che potrebbero sopravvenire.

Il ministro degli affari esteri sconsigliò formalmente un tale viaggio.

« Non è già, egli disse, che noi temiamo la esplosione della guerra; noi abbiamo anzi la ferma speranza che essa sarà evitata. Ma, come è agevole intendere, regna in questo momento nella Grecia una grande concitazione. E se vi si vedessero sbarcare improvvisamente tante persone da un vapore speciale, ciò potrebbe produrre degli inconvenienti dei quali il governo non saprebbe assumere la responsabilità. »

Di queste parole del ministro si occupa tutta l'opinione di Vienna. Quanto al viaggio dei membri del Club scientifico, esso fu naturalmente aggiornato.

Dice il *Temps* che le elezioni spagnuole hanno dato un risultato generalmente conforme alle previsioni che si erano espresse.

« Il governo è in possesso di una maggioranza di tre quarti, e le tre frazioni, l'unione delle quali forma il partito ministeriale, vi sono rappresentate in proporzioni che sembrano corrispondere assai esattamente alla loro importanza relativa.

« Il signor Sagasta, continua il *Temps*, ha devoluto, come è naturale, il maggior numero dei seggi ai suoi partigiani immediati, che saranno non meno di 230 alla futura Camera, cioè una cifra superiore alla maggioranza assoluta, anche senza il concorso dei due altri gruppi alleati.

« Quanto ai centralisti, che hanno per principali capi il maresciallo Martinez Campos, i signori Alonzo Martinez e Vega de Armijo, essi saranno 50; mentre i democratici di Martos, Moret e Montero Rios non supereranno la trentina.

« L'opposizione di tutte le gradazioni non conterà oltre a 120 membri, e oltre a ciò essa si divide in frazioni contrarie le une alle altre anche più di quello che sieno opposte al ministero. Anche col contingente delle frazioni secondarie della maggioranza, esse si troveranno in minoranza di 30 voti.

« Nella opposizione la parte principale è rappresentata dal partito conservatore ortodosso, guidato dal signor Canovas, con 63 deputati. La qual cifra sembrerà tanto più esigua in quanto che questo è il partito che, dall'epoca della restaurazione di Alfonso XII fino alla morte di questo principe, tenne quasi costantemente in mano la direzione della cosa pubblica.

« I repubblicani, sia quelli che obbediscono alle istruzioni del signor Castelar, sia i loro rivali, che hanno per capi i signori Salmeron e Pi-y-Margall, ottennero scarsissimo successo. I carlisti, malgrado che avessero avuto l'ordine di astenersi, mandarono alla Camera due deputati.

« Dopo di avere registrati questi risultati, conchiude il *Temps*, non deve tuttavia dimenticarsi che, alcuni mesi sono, un ministero conservatore faceva eleggere una assemblea, la cui composizione era precisamente l'opposto di quella che sta ora per radunarsi a Madrid. »

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

ATENE, 7. — Camera. — Delyanni difende la politica ministeriale, di astensione della Grecia da ogni aggressione irregolare, contraria ai diritti delle genti, contro la Turchia, e dichiara che avrebbe voluto separata la questione politica dalla questione di fiducia, quella dovendo restare indipendente da questa.

Lombardos critica la politica del ministro Delyanni, che ha alienato alla Grecia le simpatie delle potenze senza che si avesse intenzione di fare guerra.

Trova la situazione diplomatica deplorevole, soprattutto causa i dissensi personali fra Delyanni ed i ministri d'Inghilterra e di Germania, dissensi nocevoli alla causa greca.

La seduta è sciolta.

COSTANTINOPOLI, 7. — Secondo notizie da Sofia, il principe Alessandro parrebbe disposto ad accettare l'accomodamento turco-europeo, non quello turco-bulgaro, volendo cedere solamente dinanzi ad una decisione internazionale.

Nelidoff, ambasciatore russo, si prepara a partire per Livadia.

BRUXELLES, 8. — Gli operai di sei filande di Ninove si sono messi in isciopero.

600 uomini della guarnigione di Gand sono stati mandati a Ninove.

PARIGI, 7. — Ebbe luogo nella sala Favié, sotto la presidenza di Rochefort, il *meeting* di protesta contro l'arresto di alcuni giornalisti a Decazeville.

Venne votata una mozione con cui si esprime biasimo al governo e si afferma la solidarietà degli operai di Parigi con gli scioperanti.

WASHINGTON, 7. — La Camera continua a discutere la proposta Bland per la coniazione libera dell'argento.

Manning, segretario del Tesoro, sta meglio.

NOW-YORK, 7. — I disordini ricominciarono a Saint-Louis. Un migliaio di persone invasero i depositi delle ferrovie, scacciandone gli impiegati. La folla fu poi dispersa.

BRUXELLES, 8. — I tribunali condannarono parecchi altri arrestati in occasione dei recenti disordini.

LONDRA, 8. — Il *Morning Post* ha da Vienna:

« Fu dato al principe Alessandro il consiglio di non persistere nelle sue proteste. La Germania lo assicurò che in nessun caso si lascierebbe la Russia intervenire in modo effettivo in Bulgaria ».

DUBLINO, 8. — Il corrispondente da Londra del *Freeman's-Journal* dice che gli Orangisti della provincia di Ulster, residenti in Londra, si esercitano nel maneggio delle armi onde difendere la loro provincia contro i nazionalisti, allorchè questi otterranno un Parlamento indipendente.

LONDRA, 8. — Chamberlain rispose in questi termini ad un indirizzo della Società degli *Higlhanders* scozzesi, di Liverpool:

« Deploro vivamente di aver dovuto separarmi da Gladstone. Siate convinti che il sentimento che i nostri più grandi interessi nazionali sieno compromessi dalle sue proposte, fu il solo motivo di tale separazione. Spero che continuerò a godere la fiducia degli *Higlhanders* scozzesi ».

NEW-YORK, 8. — Il generale Bernardo Soto è stato eletto all'unanimità presidente dalla republica di Costarica.

LONDRA, 8. — Walsham, nuovo ministro d'Inghilterra a Pechino, parte per la China, specialmente onde appianare le questioni sorte fra l'Inghilterra e la China riguardo all'annessione della Birmania all'impero anglo-indiano.

ATENE, 8. — I rappresentanti delle potenze hanno ricevuto istruzione di notificare alla Grecia l'accomodamento turco-bulgaro, pregandola ad ottemperare al desiderio dell'Europa di mantenere la pace.

Questa comunicazione sarà fatta separatamente da ciascun rappresentante delle potenze.

Corre voce che l'ammiraglio Kasnakoff sia partito alla volta di Suda.

FRIBURGO, 8. — È morto oggi monsignor Orbin, arcivescovo di questa diocesi.

MONTEVIDEO, 8. — È arrivato il piroscafo *Giava*, della Navigazione generale italiana, proveniente da Valparaiso e Callao.

PARIGI, 8. — Secondo notizie da Sofia, il principe Alessandro è sempre disposto a protestare, ma in forma moderata e che permetta il mantenimento dello *statu quo*.

NEW-YORK, 8. — Un treno è caduto presso West-Derfield (Massachusset), da un'altezza di 200 piedi. Si hanno a deplorare dieci morti.

CARDIFF, 8. — Il vapore *Entella*, della Navigazione generale italiana, è arrivato.

PARIGI, 8. — Camera dei deputati. — Dietro domanda del governo, si decide con 246 voti contro 236 di rinviare l'interpellanza sui fatti di Decazeville a dopo la discussione del progetto di legge sul prestito.

Si riprende quindi questa discussione.

Roche, membro della minoranza della Commissione del bilancio, combatte il progetto del governo segnalandovi gravi inconvenienti politici e finanziari.

Sadi-Carnot difende il progetto del governo. (Applausi al Centro)

Amagat, repubblicano, attacca violentemente le finanze della Repubblica, provoca vivi incidenti ed è richiamato all'ordine.

Freycinet dice che il governo, facendo il prestito, non manca affatto ai suoi impegni. L'equilibrio del bilancio esiste all'infuori del prestito.

Critica indirettamente le spese del gabinetto precedente, e termina facendo appello alla concordia dei repubblicani (Applausi a Sinistra e su alcuni banchi del Centro).

Il passaggio alla discussione degli articoli è approvato con 293 voti contro 229.

Si approvano successivamente gli articoli del progetto di legge sul prestito coll'emendamento Dreyfus che prescrive l'ammortamento obbligatorio.

L'insieme del progetto è approvato con 292 voti contro 233.

La seduta è sciolta.

BOMBAY, 8. — Il vapore *Manilla*, della Navigazione generale italiana, è arrivato.

SOFIA, 8. — La comunicazione ufficiale dell'accordo turco-europeo circa la questione rumeliota non è ancora arrivata.

La decisione del governo bulgaro dipenderà dall'attitudine della popolazione rumeliota, che degli emissari continuano ad eccitare.

Bourmoff, ex-ministro degli esteri, maltrattato a Filippopoli da alcuni esaltati, ritorna stasera a Sofia.

L'incidente è meno grave di quello che dicevasi.

Misure severe furono prese per trovare gli aggressori.

DARMSTADT, 8. — Il principe di Battenberg ha ricevuto oggi un dispaccio da Sofia che dice che il principe di Bulgaria ha ricevuto il documento firmato il 5 corrente a Costantinopoli dai rappresentanti di tutte le potenze.

« Poichè questo documento, continua il dispaccio, non è l'accomodamento turco-bulgaro, ma la decisione arbitraria dell'Europa, il principe è deciso a riconoscere l'accomodamento, riservando i suoi diritti circa il primo articolo.

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 8 aprile 1886

Presidenza del presidente DURANDO.

La seduta è aperta alle ore 2 1[2.

MALUSARDI, segretario, dà lettura del verbale della tornata di ieri, che è approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge: Responsabilità civile dei padroni, imprenditori ed altri committenti nei casi d'infortunio.

AURITI dice doversi distinguere la quistione sociale di garentia dei rischi e la quistione giuridica di responsabilità civile per colpa; perchè sono quistioni non solo distinte per l'oggetto, ma anche pei principii della risoluzione.

Accenna ai principii della quistione sociale, ma osserva come il Ministro con l'attuale progetto di legge non ha creduto di affrontare questo problema. Esso intende regolare unicamente la responsabilità civile per colpa, ed assicurando la liberazione dalla responsabilità pel fatto di assicurazione facoltativa dell'operaio a certe condizioni, promuovere largamente queste assicurazioni col denaro delle persone responsabili.

Dice di accettare il concetto astratto dello schema, ma a condizione che le regole della responsabilità siano determinate secondo giustizia, e non già esagerate allo scopo di dare maggiore impulso a quelle assicurazioni facoltative.

L'oratore distingue l'articolo 1° in due parti; quella che determina alcune condizioni della responsabilità e la sua estensione; e l'altra che riguarda la prova e stabilisce l'inversione del carico della prova.

Dimostra le ragioni per cui vuol trattare prima la seconda quistione come più semplice.

Esso sostiene che le persone le quali possono evitare la responsabilità dell'infortunio, debbono provare che abbiano adoperato nell'or-

dinamento del lavoro le disposizioni e le cautele richieste dalle regole dell'arte, o imposte da speciali regolamenti, atte ad impedire l'infortunio che avvenne.

In mancanza di questa prova, le persone responsabili debbono dimostrare che l'infortunio avvenne per fatto o negligenza imputabile a persone di cui non debbano esse rispondere, ovvero che sia l'effetto di caso fortuito o di forza maggiore.

Nel caso poi che questa prova fosse fatta dalla persona responsabile, il danneggiato dovrebbe provare a sua volta che l'infortunio avvenne per fatto o negligenza di persona per la cui colpa sono quelle tenute, salvo che di ciò risultassero già dagli atti indizi gravi, precisi e concordanti, nel qual caso il magistrato avrebbe podestà di invertire il carico della prova.

L'oratore confronta la sua proposta con quella Ministeriale, e con quella dell'Ufficio centrale, e ne nota la differenza.

In seguito l'oratore tratta della responsabilità.

Riassume il concetto della prima parte e la sua asserzione; ed impugna dapprima il vincolo della solidarietà, poichè il preponente, il committente risponda della colpa sua e di quella del commesso, mentre il preposto, il commesso, non risponde che del fatto proprio, non della colpa del preponente o del committente, e cerca di dimostrare gl'inconvenienti dell'applicazione di quel principio.

CARACCIOLO DI BELLA, ad onta della grande deferenza che ha per l'Ufficio centrale, è costretto dalla grande importanza e dalla delicatezza dell'argomento a dipartirsi dall'opinione dell'Ufficio stesso.

Non parla per pura idealità di sentimento, nè per preoccupazioni del momento, ma soltanto per l'alto principio sociale che gli pare richieda la risoluzione del problema.

A questo concetto non crede che risponda nè il progetto Ministeriale, nè quello dell'Ufficio.

Anzitutto ritiene errato il titolo del progetto.

Non si tratta di responsabilità civile, di delitti o di quasi delitti, sibbene di interesse pubblico, cui il Governo deve provvedere con certi criteri di tutela sociale.

Osserva come in tutti i fatti sia istinto dell'uomo di cercarne il responsabile.

Nella storia antica tutti i grandi costruttori sono qualificati col nome di tiranni.

Contro gli infortunii, anche prima dello sviluppo delle scienze economiche, si è trovato un compenso, l'assicurazione.

Ricorda le ragioni addotte dal relatore, secondo le quali l'assicurazione obbligatoria, come è attuata in Germania, non potrebbe attuarsi in Italia, perchè qui non esiste quel sostrato di interessi economici, che ne è condizione indispensabile.

Osserva come, ciò nonostante anche in Italia si siano molto propagati gli Istituti d'assicurazione, fino a quello importantissimo della Cassa nazionale.

Per questa parte non può dividere l'opinione dell'Ufficio centrale circa gl'inconvenienti che possono provenire dall'obbligo che indirettamente con questa legge si fa dell'assicurazione.

Scendendo all'esame delle disposizioni più importanti del progetto che si contengono nell'art. 1, dichiara di essere d'accordo coll'onorevole Auriti e coll'Ufficio centrale nel ritenere ingiusto l'estendere la responsabilità oltre i casi consentiti dal diritto comune, che dovrebbe aversi sempre per base.

Ritiene invece che possa giustificarsi l'inversione dell'onere della prova, e che possa per questa parte accettarsi la proposta del progetto ministeriale: conseguenza di ciò sarà lo sviluppo del sistema della assicurazione obbligatoria, che, ripete, all'oratore pare lodevolissimo.

Ricorda le disposizioni della legislazione germanica sull'argomento di cui tratta questo progetto di legge.

Osserva come l'accettare le proposte dell'Ufficio centrale porti a fare dei regolamenti per ogni industria. Il Senato non può fare una legge per esprimere il voto che si facciano dei regolamenti. Del resto qui in Roma di questi regolamenti speciali ve ne sono, ma tutti sappiamo quanto poco fruttino.

Dichiara pertanto di accettare il progetto ministeriale, purchè tuttavia esso venga sottoposto a qualche emendamento che valga ad assicurare l'integrità dei principii dall'oratore accennati.

MIRAGLIA non intende fare un esteso discorso intorno a questo progetto di legge da lungo tempo preceduto da maturi studii.

Vuole trattare di un solo argomento e cioè se sia vero che il progetto di legge in questione introduca un privilegio in favore degli operai.

Il privilegio si fa consistere nell'inversione della prova, formola questa adoperata infelicemente nella relazione ministeriale.

Ma, per buona sorte, il progetto di legge non implica già l'inversione della prova. Esso riafferma invece unicamente una presunzione stabilita dalla legge, salvo al convenuto di provare il contrario.

Questo principio della presunzione legale non è nuovo, ma è consacrato dalla dottrina e dalla legislazione.

Se questo principio della presunzione legale è generalmente riconosciuto in materia civile contro gl'inquilini e contro coloro che hanno relazioni con un fondo per i danni recati alla proprietà, perchè codesta presunzione legale non dovrà estendersi contro il proprietario, dai cui infortuni possono essere colpiti i suoi operai?

Osserva che il progetto di legge non ha per obbietto di mutare i rapporti stabiliti dal Codice civile fra proprietario ed architetto od appaltatore; l'obbietto di questa legge è unicamente quello di provvedere al caso degli infortuni degli operai.

Conchiude raccomandando al Senato l'approvazione del progetto di legge come venne proposto dal Governo.

ALVISI osserva come il progetto sia stato validamente difeso nell'altro ramo del Parlamento non solo da giurisperiti, ma eziandio da molti potenti proprietari. Egli pure, piccolo proprietario, crede di dover dare voto favorevole al progetto ministeriale.

Espone le ragioni che a suo avviso rendono necessario questo progetto di legge.

Di fronte ai disparati pareri intorno al merito della legge manifestati dai migliori giurisperiti ed anche testè dagli onorevoli Auriti e Miraglia, all'oratore, che non è giurisperito, non resta che giudicare come giurato, ed attenersi al sentimento.

Pertanto la questione, a suo avviso, deve porsi in questi termini: si crede che la classe degli operai sia così benemerita della società da doversi sancire per sua tutela una legge che la ponga nelle condizioni di difesa nelle quali si trovano le altre classi? Per conto suo crede non potersene dubitare, e crede che il capitale che tanto vantaggio trae dalle classi lavoratrici non possa rimanere estraneo alle loro necessità.

Espone quanto si è fatto in Germania in argomento. Osserva come ciò che forma la grandezza di quel paese sieno il principio della solidarietà e il principio della più ampia responsabilità, cui sono ispirate tutte le sue istituzioni.

Osserva come questa legge non provveda che ad una parte dei mali delle classi lavoratrici, e limitatamente ad alcune di esse. Degni di egual tutela sono gli operai delle campagne, che, come quelli delle città negli infortunii, muoiono nelle paludi o nelle zone di malaria.

Ritiene che il male precipuo del nostro paese sia la miseria, la mancanza di lavoro.

Molti altri provvedimenti d'indole sociale sarebbero necessari per migliorare le condizioni dell'economia del paese.

Con questo progetto, ci si istrada sulla via di tali provvedimenti. Si seguiti adunque e si completi l'opera.

Se una modificazione egli dovesse proporre al progetto, sarebbe in questo senso, di renderlo completo con altre disposizioni indispensabili a tutela di tutte le classi lavoratrici.

Del resto, non comprende come questo progetto desti tante preoccupazioni: si tratta di una prova.

Veggasi come essa riescirà. Le conseguenze del progetto possono prevedersi; i proprietari sanno quanta responsabilità per effetto di esso li attende.

In ogni ipotesi, l'ingiustizia che essi temono possa loro provenirne,

sarà sempre un male assai inferiore ai grandi vantaggi che la legge può arrecare.

Lo Stato è interessato a che non si sollevino risentimenti contro l'economia nazionale; esso deve quindi fare quanto può per disarmare le passioni delle varie classi sociali.

Questa riforma, come fu rilevato, porta indirettamente all'assicurazione obbligatoria, cioè al principio della solidarietà fra le varie classi di cittadini; deve adunque approvarsi, perocchè solamente questo principio può risolvere il grave problema sociale.

Ripete che egli non si spaventa, ma applaude quando vede proporre una legge che ha per scopo di provvedere ai veri bisogni generali.

Conchiude che, indipendentemente dalle considerazioni giuridiche, il progetto deve approvarsi per considerazioni di fatto.

ALLIEVI. Non è del parere dell'onorevole Alvisi che convenga di estendere la portata di questa legge in guisa da farne una legge di difesa sociale.

Pensa invece che convenga di limitarla al preciso obbietto suo di tutela per i casi d'infortunio sul lavoro. Ai casi cioè nei quali si tratti di lavoro condotto sotto la direzione di una data intelligenza, essendo prestabilite le conseguenze che dal lavoro deriveranno.

È di opinione che il principio della responsabilità civile degli imprenditori, ecc. debba applicarsi assolutamente. Debba cioè, come presunzione legale della responsabilità, applicarsi anche quando dall'infortunio non emerga alcun grado diretto di colpa per i padroni, committenti, ecc.

Non solo non teme che da una legge come questa sieno per venire conseguenze nocive al lavoro; ma crede precisamente il contrario; crede cioè che il lavoro ne sarà vantaggiato.

Non disconosce che l'assicurazione abbia i suoi inconvenienti ed ammette anche che nel progetto potrebbe utilmente introdursi qualche emendamento. Dichiara che in ogni modo gli darà il voto favorevole.

AURITI, risponde agli argomenti esposti dal Senatore Miraglia. Osserva che nel caso degli infortuni non vi ha giustificazione alcuna perchè possa applicarsi la teorica della presunzione della legge.

Dimostra quanto sia differente il caso dello inquilino nei rapporti col proprietario per il danno arrecato dall'incendio, nel qual caso la presunzione della legge è stabilita contro l'inquilino dal vincolo contrattuale.

Ricorda le disposizioni della nostra legislazione e della estera, e fa notare come presso di noi, col vigente Codice, l'inquilino sia esonerato da ogni responsabilità in materia d'incendio quando riesca a dimostrare che ha usato le cure di un buon padre di famiglia.

Dimostra come sia eccessivo ammettere la responsabilità con presunzione di legge anche in materia di accidenti.

Quanto all'argomento accennato dal senatore Miraglia, che il presente progetto di legge lascia intatti i rapporti giuridici stabiliti dal Codice civile, osserva che invano si ricercherebbe nel Codice civile come regolare i rapporti di « solidarietà » creati da questo progetto di legge specie per quanto si riferisce ai gradi inferiori.

Al Senatore Allievi osserva essere indispensabile lasciare l'apprezzamento delle circostanze al prudente arbitrio del magistrato.

PRESIDENTE, vista l'ora tarda, rinvia il seguito della discussione a domani.

Presentazione di progetti di legge.

MAGLIANI, Ministro delle Finanze, presenta i seguenti progetti di legge:

Sistemazione dei prestiti accordati e da accordare dalla Cassa dei depositi e prestiti ad alcuni comuni delle provincie di Lucca e di Massa Carrara;

Approvazione di contratti per cessione e permuta di beni demaniali.

Ne chiede l'urgenza e l'invio alla Commissione permanente di finanza, le quali domande sono dal Senato accolte.

Chiede poi che voglia consentirsi l'urgenza e l'invio alla Commissione permanente di finanza anche dei due progetti seguenti, d'iniziativa dell'altro ramo del Parlamento, e trasmessi al Senato:

Pensione alle vedove e agli orfani di coloro che presero parte alla spedizione dei Mille di Marsala;

Aumento di fondi per l'esecuzione della legge 4 dicembre 1879, n. 5168.

Anche queste domande del Ministro sono dal Senato accolte.

GENALA, Ministro dei Lavori Pubblici, presenta i seguenti progetti di legge:

Stanziamento di fondi per la terza serie di lavori di sistemazione del Tevere;

Modificazione alla legge 25 giugno 1882, n. 869, sulla bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi.

Chiede che voglia decretarsi l'urgenza di ambo i progetti e l'invio del primo alla Commissione permanente di finanza, le quali domande sono dal Senato accolte.

La seduta è levata a ore 6.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 8 aprile 1886

Presidenza del Vicepresidente Di Rudinì.

La seduta comincia alle 2 15.

QUARTIERI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Votazione a scrutinio segreto di due disegni di legge.

QUARTIERI, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

DEPRETIS, Presidente del Consiglio, presenta un disegno di legge per lo stanziamento di maggiori fondi per spese di espropriazione dell'isola Asinara e per l'impianto in essa di una colonia agricola penale e di un lazzaretto.

GENALA, Ministro dei Lavori Pubblici, dichiara che risponderà nella seduta di sabato alle interrogazioni dei deputati Di Gaeta e Cucchi.

DEPRETIS, Presidente del Consiglio, risponderà lunedì alla interpellanza dei deputati Rosano, De Renzis e di Laurenzana.

Seguito della discussione sul disegno di legge per dichiarazione di pubblica utilità e provvedimenti relativi ad opere di risanamento nella città di Torino.

SINEO, relatore, esclude che con questa legge si voglia chiudere l'adito a quei reclami che gli interessati volessero fare contro l'applicazione ad alcuni punti della città di Torino della legge di risanamento per Napoli. Quindi non reggono le opposizioni fatte a questo disegno di legge dall'onorevole Villa.

E neppure reggono quelle fatte dall'onorevole Giordano Ernesto, giacchè in caso di espropriazioni parziali il danno che soffrono i proprietari viene ad essere compensato dai benefici.

Espone quindi le circostanze di fatto che fanno ritenere veramente come lavori di bonificamento, anzi che di abbellimento, quelli che si vogliono fare in Torino. Tuttavia per togliere ogni dubbiezza la Commissione propone la seguente nuova dizione dell'articolo 1:

« Sono dichiarate di pubblica utilità le opere di risanamento e miglioramento contemplate nel piano di massima a firma dell'ingegnere municipale Velasco, approvato con Reale decreto 23 novembre 1885, n. 3531 (Serie 3ª).

« Sono applicabili le disposizioni degli articoli 77, 78, 79, 80 e 81 della legge 25 giugno 1865, num. 2359, pel contributo nella spesa a cui potranno essere chiamati i proprietari di beni confinanti e contigui.

« L'obbligo del contributo non sarà richiesto ai proprietari ai quali fosse applicato il citato decreto 23 novembre 1885 ».

GENALA, Ministro dei Lavori Pubblici, dichiara di accettare la nuova proposta fatta dalla Commissione.

GIORDANO (Ernesto) si associa all'articolo ora proposto dalla Commissione; ma prima crede di dover fare sul medesimo qualche osservazione, per chiarirne meglio il concetto. Desidererebbe che, anzi che riferirsi al decreto 23 novembre 1885, si enunciassero nella legge i criteri speciali di risanamento di quelle zone che si vogliono bonificare ed espropriare. E vorrebbe che fosse detto esplicitamente che sono esenti dal contributo i proprietari di stabili che si trovano situati nelle zone espropriate, a norma della legge di risanamento per Napoli.

GIOLITTI risponde alle osservazioni fatte dall'on. Giordano, chiarendo meglio gl'intendimenti del Ministero.

(Si approva l'articolo 1).

PLEBANO prega la Commissione di ritirare l'articolo 2, che dice così:

« Pel quinquennio a decorrere dal 1° gennaio 1891 al 31 dicembre 1895 non vi sarà aumento nel canone di abbuonamento del municipio di Torino ai dazi governativi di consumo ».

Osserva che il canone che ora paga la città di Torino è così alto, che non può essere ragionevolmente aumentato. Quindi si ha l'aria di chiedere ed ottenere una concessione, che non è concessione.

SINEO, relatore, dichiara, a nome della Commissione, di non poter accettare questa proposta; la quale non è già una concessione, ma un affidamento che per nessuna ragione sarà in avvenire turbato l'equilibrio del bilancio della città di Torino, che si è gravato per molti anni della spesa annua di 630,000 lire per opere di risanamento.

E in questo concetto è concorde la stessa rappresentanza municipale di Torino.

GIOLITTI avverte che nella Commissione vi fu una minoranza, la quale sostenne appunto l'inutilità di questa disposizione, giacchè il canone daziario che ora paga la città di Torino è elevatissimo e superiore al dovuto; e di più riconobbe che quella disposizione avrebbe potuto essere più di danno che di vantaggio, impedendo alla città di ottenere un ribasso al termine del presente quinquennio.

MAGLIANI, Ministro delle Finanze, osserva che il comune di Torino non paga un canone superiore a quel che deve, ma adeguato a quello degli altri comuni. La disposizione dell'articolo 2 fu poi messa nel disegno di legge in adempimento di un affidamento dato dal Governo a quel Municipio.

(Si approvano gli articoli dal 2° al 5° ed ultimo).

Discussione del disegno di legge per estensione a tutto il Regno della legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari.

MELODIA, segretario, dà lettura del disegno di legge.

PAIS si meraviglia che il Ministro della Guerra abbia creduto di dover estendere proprio ora a tutte le provincie del Regno una legge del 1859.

Egli non crede alla necessità della unificazione d'una legge che non risponde più ai presenti bisogni.

Forse questo disegno di legge può riuscire provvido nelle provincie venete, mantovane e napoletane, ove sono in vigore disposizioni draconiane; ma in altre provincie del Regno sarebbe un vero anacronismo; un attentato al diritto di proprietà, senza che sia ciò giustificato da nessuna evidente necessità.

Non è contrario alla massima della legge, ma la vorrebbe informata a criterii di giustizia.

Per ora miglior partito sarebbe di liberare le provincie troppo gravate da vincoli insopportabili, lasciando nelle altre parti del Regno l'attuale stato di cose.

Facendo diversamente, si procederà con arbitrio e si creerà un grave malcontento.

Rileva specialmente il grave danno che da questa legge risentirà la capitale, che è destinata ad estendersi nel suburbio, ed ha mestieri di bonificare la sua deserta campagna.

ALADEI, alle considerazioni esposte dall'on. Pais, aggiunge che lo art. 438 del Codice civile, prevede nell'ultimo capoverso i casi ed i modi in cui in riguardo all'utilità pubblica possa menomarsi il diritto di proprietà.

A suo avviso, poi, il disegno di legge, oltre all'offendere il diritto di proprietà, non presenta alcuna utilità pratica perchè non risponde ai moderni mezzi di offesa e difesa militare.

Considera poi i danni eccezionalissimi che l'applicazione di questa legge recherebbe alla città di Roma arrestando l'edificazione nel suburbio ed impedendo la bonificazione dell'Agro romano. Del resto la stessa Commissione dimostrasi convinta della inopportunità del disegno di legge, poichè propone un ordine del giorno che risente del medesimo carattere di provvisorietà.

Ora, segue l'oratore, quali sono le ragioni che spingono il Ministro a chiedere l'approvazione di un disegno di legge che deve avere soltanto la durata di un anno?

BACCELLI GUIDO deplora che il disegno di legge si discuta in assenza del Ministro dell'Agricoltura sì vivamente interessato al bonificamento dell'Agro romano, ed è persuaso che quel Ministro non possa dare il suo appoggio a simile proposta, della cui bontà non è convinto nemmeno il Ministro della Guerra; come dimostrano le modificazioni ch'egli ha introdotte al disegno di legge quale fu approvato dal Senato.

Se non che quelle modificazioni, se valgono ad attenuare il peso della servitù militare in alcune provincie, non bastano a rimuovere il danno che dall'applicazione della legge del 19 ottobre 1859 deriverebbe alla capitale del Regno non minacciata in questo momento da nessun pericolo.

Alla difesa di Roma deve quindi ora prevalere la sua redenzione igienica; nè è prudente, savio e politico porre in conflitto la Commissione per il bonificamento dell'Agro romano col Genio militare.

A che pro, del resto, una legge che non risponde alla portata delle moderne artiglierie? Forse per abituare gradatamente al sacrifizio i proprietari dell'Agro romano?

Propone quindi che si differisca la discussione della legge fino a che il bonificamento dell'Agro romano sia compiuto; salvo a sgravare immediatamente quelle provincie che sono presentemente colpite da servitù più di quelle imposte dalla legge del 1859.

ELIA invoca una benigna applicazione della legge sulle servitù militari nelle provincie nelle quali le leggi vigenti distruggono addirittura il diritto di proprietà, raccomandando specialmente che vengano sottratti alle servitù militari alcuni luoghi circostanti la città di Ancona.

NERVO non crede che si possa parlare di servitù militari senza che si sia prima proceduto ad una revisione delle opere fortilizie, togliendo questo carattere a quelle che non rispondono più alla necessità della difesa. Nè crede che si possa applicare a tutta Italia senza maturo esame una legge che non è opera del potere legislativo, ma un prodotto dei poteri eccezionali concessi al Governo nel 1859, e la quale nuocerebbe grandemente allo svolgimento della vita economica nazionale.

Presenta quindi un ordine del giorno che compendia le sue idee.

PERUZZI, non solo nell'interesse generale della nazione, ma altresì in quello dello stesso bonificamento dell'Agro romano, consiglia la Camera a passare alla discussione degli articoli del disegno di legge.

Nell'interesse generale perchè molte provincie italiane sono ora schiacciate da servitù militari intollerabili; nell'interesse di Roma per rimuovere un'incertezza che riesce più dannosa di ogni legge.

È vero che la Commissione con un ordine del giorno invita il Governo a presentare un disegno di legge definitivo entro il 1887; ma, posto anche che quell'ordine del giorno sia eseguito, nel 1887 si avrà un disegno di legge, ma non una legge; onde chi sa quanto perdurerebbe la presente perniciosissima incertezza.

PELLOUX non crede che si possa in poco tempo procedere alla revisione delle fortezze desiderata dall'onorevole Nervo; tuttavia ritiene che le autorità locali potrebbero essere meno rigorose nell'ap-

plicazione della legge sulle servitù a quelle fortezze la cui importanza è per lo meno dubbia, e raccomanda al Ministro di dare istruzioni in questo senso.

Crede, poi, che la tolleranza raccomandata al Ministro nell'ordine del giorno della Commissione, debba essere usata non solo fino a che verrà presentato il nuovo disegno di legge, ma fino a che il disegno stesso non sarà convertito in legge.

LUGLI chiede se nel compilare il nuovo disegno di legge il Ministro intenda tener conto della condizione dei proprietari i cui beni scemano di valore per la prossimità di opere militari.

CAVALLETTO si dichiara favorevole ad un disegno di legge che, mentre mitiga le servitù militari ov'esse sono in vigore, non impedisce punto il bonificamento dell'Agro romano. Intorno alle fortificazioni di Roma si divietano soltanto le costruzioni di case; ma questa limitazione è indispensabile alla difesa della capitale.

TAVERNA, relatore, comincia con l'osservare che le servitù militari sono un complemento necessario delle fortificazioni; le quali senza le servitù rimarrebbero paralizzate; e che non si può attendere a promulgare simili leggi quando il nemico batta alle porte.

Conviene che la legge non risponda alle condizioni della balistica moderna, ma essa contiene disposizioni che sono l'essenza di ogni legge di servitù militare, e quindi la sua transitoria applicazione non può recare alcun nocumento.

Non può d'altra parte ammettere coll'onorevole Baccelli che le fortificazioni di Roma abbiano perduto ogni loro importanza, giacchè tale importanza conserveranno sino a che non sia, ciò che non è ammissibile, assolutamente escluso lo sbarco di un corpo diretto sulla capitale.

Esclude invece recisamente che la legge, nel modo in cui fu modificata, possa ritardare quel bonificamento dell'Agro romano che interessa notevolmente la difesa dei forti.

In ordine ai compensi da darsi ai proprietari dichiara che verrà provveduto nella legge definitiva.

RICOTTI, Ministro della Guerra, dopo essersi riferito alle considerazioni esposte dal relatore, risponde all'onorevole Baccelli Guido che il Ministro dell'Agricoltura, trattenuto in Senato, approva interamente il disegno di legge, all'onorevole Nervo che la legge del 1859 è stata discussa ampiamente nel Senato, e all'onorevole Pais che ha ritirata la legge presentata dal suo predecessore su questa materia perchè la riteneva troppo grave.

Ammette che questa legge suscitò apprensioni nella città e nella provincia di Roma, ma le apprensioni cessarono dopo le modificazioni ch'egli vi ha introdotte, le quali assicurano il bonificamento dell'Agro romano. E il lievissimo minimo danno che la provincia di Roma potrà risentirne, è a dismisura compensato dal vantaggio che essa ha avuto dal concorso dello Stato con la legge di bonificamento.

Si potrebbe comprendere una proposta di demolire le fortificazioni di Roma; ma se tale proposta non si fa, la opposizione a questa legge non è in nessuna maniera giustificata. (Bravo! Bene!) Il Ministro della Guerra ha fatto e farà tutto il possibile per facilitare lo svolgimento della città di Roma e della legge di bonifica.

Non è poi vero che, anche nella zona di 250 metri, siano vietate la piantagione degli alberi o la costruzione di strade o fossi. È solamente vietata la costruzione di case. Assicura l'onorevole Elia che sarà tolta la servitù militare per la banchina del porto di Ancona. Accetta l'ordine del giorno della Commissione con l'emendamento dell'onorevole Pelloux, ripetendo che interpreterà la legge con la massima larghezza.

Dice all'onorevole Lugli che il caso, da lui citato, non è punto in dipendenza dalla legge delle servitù militari, ma da una delle parecchie altre leggi di servitù che vigono in Italia.

Conchiude pregando gli onorevoli Baccelli e Nervo di non insistere nelle loro proposte, e dichiarando che accetta la modificazione proposta dall'onorevole Peruzzi all'articolo 2.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

BACCELLI GUIDO parla per fatto personale, riconoscendo che il Ministro della Guerra ha dimostrato le migliori intenzioni a favore di Roma, e dichiarando che il suo concetto era questo: prima, intera esecuzione della legge di bonificamento dell'Agro romano, e poi applicazione delle servitù militari, dove fossero necessarie, e che nella nuova legge promessa dal Governo, crede che saranno molto diverse da quelle imposte colla legge che si discute, e la cui urgenza non è punto dimostrata.

Vuole anche si studi il concetto delle indennità, non essendo giusto che sopra pochi soltanto gravitino i pesi delle servitù che, gravando alla difesa, gravano a tutti.

Dichiara di mantenere l'ordine del giorno che ha presentato.

PRESIDENTE ricorda agli onorevoli deputati l'obbligo imposto dal regolamento di limitarsi a parlare per fatto personale, quando la discussione è chiusa.

AMADEI risponde all'onorevole relatore che, col suo concetto quanto alle indennità, alcuni proprietari saranno indennizzati e altri no. All'onorevole Ministro dice che la legge del bonificamento dell'Agro romano è di interesse generale, e quindi è giusto il concorso dello Stato.

Dichiara che voterà contro la legge.

PRESIDENTE, per l'assenza dell'onorevole Nervo, dichiara ritirato il suo ordine del giorno.

(La Camera respinge l'ordine del giorno dell'onorevole Baccelli Guido, e approva quello della Commissione con l'emendamento dell'onorevole Pelloux).

PAIS dichiara di ritirare gli articoli sostitutivi che aveva presentati (Bene! Bravo!).

(Si approva l'articolo 1).

PRESIDENTE avverte che gli onorevoli Berti Domenico e Peruzzi hanno proposto i seguenti emendamenti all'articolo 2:

Al comma secondo dopo la parola *legge* dire: « alle opere di bonificamento idraulico ed agrario approvate dalla Commissione nominata in conformità delle leggi 11 dicembre 1878 e 8 luglio 1883 ».

Al comma quarto dire: « a tutte le opere comprese nel comma secondo del presente articolo saranno applicabili, ecc.

AMADEI chiede che sia rimandata la discussione a domani, al fine di esaminare le nuove e gravi proposte degli onorevoli Peruzzi e Berti.

PERUZZI dice che la sua proposta non è grave, ed ha il solo scopo di assicurare un trattamento eguale ai proprietari che, pel bonificamento dell'Agro romano, faranno opere obbligatorie o facoltative.

(È approvata la proposta dell'onorevole Amadei).

PRESIDENTE annunzia la seguente domanda di interpellanza:

« Il sottoscritto desidera d'interpellare il Ministro dei Lavori Pubblici sul tracciato della ferrovia Eboli-Reggio da Palme al Savuto.

« Pozzolini »

GENALA, Ministro dei Lavori Pubblici, dirà domani se, e quando intenda di rispondere.

COPPINO, Ministro dell'Istruzione Pubblica, è pronto a rispondere all'interrogazione dell'onorevole Turbiglio annunziata ieri.

TURBIGLIO domanda a quale stadio si trovino nel Senato gli studi intorno al disegno di legge per l'istruzione secondaria classica, e se crede il Ministro di poterne sollecitare la discussione nel Senato per portarlo poi dinanzi alla Camera.

COPPINO, Ministro dell'Istruzione Pubblica, risponde che il Senato ha terminato i suoi studi, e che il relatore sarà presto nominato, e che affretterà il più possibile la discussione di quella legge.

TURBIGLIO si dichiara soddisfatto.

PRESIDENTE dichiara chiusa la votazione.

(I segretari numerano i voti).

Risultamento della votazione sui seguenti disegni di legge:

Computo del tempo trascorso in servizio nei presidi sulla costa del Mar Rosso:

Favorevoli 172
Contrari 37

(La Camera approva).

Modificazioni al Codice della marineria mercantile:

Favorevoli 175
Contrari 32

(La Camera approva).

La seduta termina alle 6 45.

NOTIZIE VARIE

Popolazione della Germania. — Ecco le cifre definitive della popolazione dei principali Stati della Germania, secondo il censimento del 1° dicembre 1885 in confronto a quello del 1880:

		1880	*1885*	*Aumento*
Prussia	abitanti	27,279,111	28,314,032	1,034,921
Baviera	»	5,284,778	5,416,180	131,402
Sassonia	»	2,972,805	3,179,168	206,363
Würtemberg	»	1,971,118	1,994,849	23,731
Baden	»	1,570,254	1,600,839	30,585

Movimento del porto di Genova. — Il riassunto della navigazione per operazioni di commercio nel porto di Genova durante il mese di febbraio 1886 è come segue.

		Arrivi		*Partenze*	
		N.	Tonn.	N.	Tonn.
Dallo Stato	(Velieri)	222	14,251	228	19,559
»	(Vapori)	42	21,318	70	46,847
Dall'Estero	(Velieri)	23	8,786	45	14,359
»	(Vapori)	152	152,700	131	141,900
Totale generale		439	197,055	477	222,255
Stesso mese anno prec.		518	299,813	525	219,623

TELEGRAMMA METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 8 aprile 1886.

In Europa una intensa depressione dall'Atlantico ha invaso le isole britanniche estendendosi alla Francia.

Pressione abbastanza uniforme intorno a 765 mm. alle latitudini meridionali.

In Italia nelle 24 ore barometro salito al nord e centro.

Qualche pioggiarella.

Venti deboli.

Stamani cielo nuvoloso, coperto o nebbioso.

Venti qua e là freschi del primo quadrante al nord, deboli variabili altrove.

Barometro a 766 mm. sull'Istria, a 763 al sud-ovest.

Mare qua e là mosso.

Probabilità:

Venti meridionali freschi a forti.

Pioggie al nord.

Cielo vario altrove.

Mare agitato.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 8 aprile.

Stazioni	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	Temperatura Massima	Minima
Belluno	coperto	—	16,7	6,5
Domodossola	coperto	—	22,3	10,5
Milano	coperto	—	21,8	10,2
Verona	coperto	—	20,3	10,8
Venezia	1/4 coperto	legg. mosso	17,5	8,5
Torino	nebbioso	—	19,9	10,8
Alessandria	coperto	—	21,3	9,3
Parma	coperto	—	21,0	9,9
Modena	coperto	—	20,9	10,5
Genova	sereno	—	17,7	12,6
Forlì	3/4 coperto	—	19,0	11,0
Pesaro	coperto	calmo	16,7	11,8
Porto Maurizio	sereno	calmo	16,7	11,8
Firenze	3/4 coperto	—	17,9	8,5
Urbino	coperto	—	17,1	6,7
Ancona	coperto	calmo	17,2	12,0
Livorno	coperto	calmo	19,5	9,8
Perugia	coperto	—	18,0	10,0
Camerino	nebbioso	—	17,8	10,2
Portoferraio	coperto	legg. mosso	17,0	11,8
Chieti	coperto	—	16,0	8,1
Aquila	coperto	—	18,8	9,0
Roma	nuvoloso	—	20,8	14,0
Agnone	1/4 coperto	—	18,1	9,8
Foggia	3/4 coperto	—	26,2	11,6
Bari	coperto	calmo	24,4	12,6
Napoli	nebbioso	calmo	18,8	12,5
Portotorres	sereno	calmo	—	—
Potenza	sereno	—	18,0	7,6
Lecce	1/2 coperto	—	19,2	12,9
Cosenza	sereno	—	23,6	12,0
Cagliari	1/4 coperto	calmo	25,0	10,0
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	coperto	calmo	19,7	13,7
Palermo	nebbioso	calmo	29,7	9,6
Catania	3/4 coperto	legg. mosso	21,1	12,3
Caltanissetta	nebbioso	—	18,5	9,0
Porto Empedocle	coperto	legg. mosso	20,4	14,4
Siracusa	coperto	calmo	19,5	10,5

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
8 APRILE 1886.
Altezza della stazione = m. 49,65.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	764.4	763.4	762,9	762,6
Termometro	15.0	21.2	19,9	15,7
Umidità relativa	89	54	60	80
Umidità assoluta	11,30	10.07	10,29	10,60
Vento	N	SW	WSW	calmo
Velocità in Km.	0.0	5.0	15,0	0,0
Cielo	coperto nuvoloso	cumuli sparsi	rari cumulotti	sereno

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 22,0; - R. = 17,60 — Min. C. = 14,0 - R. = 11,20.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 8 aprile 1886.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Valore capitale	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° gennaio 1886	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	id.	—	—	97 55, 97 52 1/2	97 54	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1885	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	id.	—	—	»	»	»
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	id.	—	—	»	»	»
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	id.	—	—	»	»	97 20
Prestito Romano Blount 5 0/0	id.	—	—	»	»	»
Detto Rothschild 5 0/0	1° dicembre 1885	—	—	»	»	96 15
						99 50
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° gennaio 1886	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima Emissione	1° ottobre 1885	500	500	»	»	484 »
Dette 4 0/0 seconda Emissione	—	—	—	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	1° ottobre 1885	500	500	475 25	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° gennaio 1886	500	500	»	»	690 »
Dette Ferrovie Mediterranee	1° luglio 1885	500	500	»	»	»
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	1° gennaio 1886	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emissione	1° ottobre 1885	500	500	»	»	»
Dette Ferrovie Complementari	1° gennaio 1886	200	200	»	»	95 »
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1886	1000	750	»	»	2220 »
Dette Banca Romana (*)	id.	1000	1000	»	»	1045 »
Dette Banca Generale	id.	500	250	»	»	636 »
Dette Banca di Roma	id.	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	id.	250	150	»	»	690 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	id.	500	500	»	»	»
Dette Banca Provinciale	id.	250	250	»	»	»
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	id.	500	400	»	»	926 »
Dette Società di Credito Meridionale	id.	500	500	»	»	520 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz	1° luglio 1885	500	500	»	»	1760 »
Dette Società Romana (Certificati provvisori)	—	500	166	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia (Azioni stampigliate)	1° gennaio 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia (Certificati provvisori)	—	500	200	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	1° gennaio 1886	500	250	»	»	»
Dette Società Immobiliare	id.	500	270	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	id.	250	250	»	»	»
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	id.	100	100	»	»	»
Dette Società per l'illuminazione di Civitavecchia	1° ottobre 1885	100	100	»	»	»
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	1° gennaio 1886	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	id.	250	250	»	»	335 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1885	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	1° aprile 1886	250	250	»	»	420 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° gennaio 1886	500	100	»	»	500 »
Dette Fondiarie Vita	1° gennaio 1885	250	125	»	»	287 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Società Immobiliare	1° ottobre 1885	500	500	500 »	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1885	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1885	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani	—	500	500	»	»	»
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1886	500	500	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro)	1° ottobre 1885	—	—	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa	id.	—	—	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3 0/0	Francia	90 g.	»	»	99 50
	Parigi	chèques	»	»	»
2 0/0	Londra	90 g.	»	»	25 08
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Prezzi di compensazione } 28 aprile
Risposta dei premi . . . . }
Compensazione . . . . . . 29 id.
Liquidazione . . . . 30 id.

Sconto di Banca 5 0/0. — Interessi sulle anticipazioni 5 0/0.

Per il Sindaco: MENZOCCHI.

Prezzi in liquidazione:

Rendita 5 0/0 2ª grida 97 50, 97 60 fine corrente.
Azioni Ferrovie Mediterranee 580 1/2 fine corrente.
Azioni Banca di Roma 882, 883, 884, 885 1/2, 888 fine corrente.
Azioni Banca Industriale e Commerciale 641, 642, 643 fine corrente.
Azioni Banca Provinciale 281 1/2, 280 fine corrente.
Azioni Società Acqua marcia (Az. stamp.) 1762 fine corrente.
Azioni Società Italiana per Condotte d'acqua 566 fine corrente.
Azioni Società Immobiliare 781, 782 fine corrente.
Azioni Soc. dei Molini e Magazz. Gen. 459 1/2, 460 fine corrente.
Azioni Soc. Anonima Tramway Omnibus 530, 532 fine corrente.
(*) Ex-dividendo lire 10.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 7 aprile 1886:
Consolidato 5 0/0 lire 97 575.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 95 405.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 64 066.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 62 776.

V. TROCCHI: *Presidente*.

(3ª *pubblicazione*)

Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciajerie

DI TERNI

ANONIMA — Sede in Terni

Capitale lire 12,000,000 interamente versato.

S'invitano i signori azionisti portatori delle azioni Serie 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª a presentarsi, a datare dal 15 maggio p. v., coi titoli per ottenere in cambio i titoli nuovi ed il pagamento della cedola per l'esercizio 1885 in lire 30, ed i portatori delle azioni della 6ª serie, che godono della metà dei risultati dell'esercizio 1885, per ottenere parimenti il cambio dei titoli ed il pagamento della cedola in lire 15.

Coloro i quali hanno titoli provvisori interamente liberati possono ritirare i titoli definitivi a datare dal 15 maggio p. v.

Il pagamento delle cedole ed il cambio delle azioni si farà:

In **Terni**, presso la sede della Società;

In **Padova**, presso la Società Veneta per imprese e costruzioni pubbliche.

Terni, 1ª aprile 1886.

6726 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Società Romana di Telefoni ed Elettricità

Capitale lire 2,000,000 — Versato lire 1,600,000

SEDE IN ROMA.

Non essendo riuscita in numero l'assemblea generale ordinaria degli azionisti, convocata per il giorno 31 marzo p. p., sono invitati ad intervenire all'assemblea di seconda convocazione, che avrà luogo il 16 aprile 1886, alle ore 3 pom. precise, presso la sede della Società in Roma, piazza Sciarra 234, ultimo piano, avvertendo che il deposito delle azioni potrà farsi tanto alla suddetta sede, come alla Società del Credito Meridionale di Napoli.

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio 1885;
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione;
3. Relazione dei sindaci;
4. Nomina di tre amministratori in sostituzione di quelli uscenti per sorteggio, i quali possono essere rieletti secondo l'articolo 6 dello statuto;
5. Nomina dei sindaci effettivi e supplenti per la gestione 1886;
6. Comunicazioni diverse.

Le deliberazioni in detta seconda adunanza saranno valide qualunque sia il numero delle azioni rappresentato, a senso dell'articolo 20 dello statuto.

Roma, 8 aprile 1886. 6852

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI ROMA

AVVISO D'ASTA (N. 2285) *per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848.*

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 ant. del giorno 17 aprile 1886, nell'ufficio della R. Sottoprefettura di Civitavecchia, alla presenza d'uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza, coll'intervento d'un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti, rimasti invenduti ai precedenti incanti sottoindicati.

CONDIZIONI PRINCIPALI.

1. L'incanto sarà tenuto mediante schede segrete, e separatamente per ciascun lotto.

2. Ciascun offerente rimetterà a chi deve presiedere l'incanto, od a chi sarà da esso lui delegato, la sua offerta in piego suggellato, la quale dovrà essere stesa in carta da bollo da una lira, secondo il modulo sottoindicato.

3. Ciascun'offerta dovrà essere accompagnata dal certificato del deposito del decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto, da farsi nella cassa del ricevitore demaniale; e quando l'importo eccede la somma di lire 2000, nella Tesoreria provinciale; in ogni caso presso chi presiede all'asta.

Il deposito potrà essere fatto anche in titoli del Debito Pubblico, al corso di Borsa pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno precedente a quello del deposito, od in titoli di nuova creazione al valore nominale.

4. L'aggiudicazione avrà luogo a favore di quello che avrà fatta la migliore offerta in aumento del prezzo d'incanto. Verificandosi il caso di due o più offerte di un prezzo eguale, qualora non vi siano offerte migliori, si terrà una gara tra gli offerenti. Ove non consentissero gli offerenti di venire alla gara, le due offerte eguali saranno imbussolate, e l'estratta si avrà per la sola efficace.

5. Si procederà per l'aggiudicazione quand'anche si presentasse un solo offerente, la cui offerta sia per lo meno eguale al prezzo prestabilito per lo incanto.

6. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.

7. Entro 10 giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sotto indicata nella colonna 9 in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa staranno a carico dei deliberatari per i lotti loro rispettivamente aggiudicati, avvertendo che la spesa d'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è solamente obbligatoria per quei lotti il cui prezzo d'asta raggiunga o superi le lire 8000.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, non che gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 ant. alle ore 4 pom. nell'ufficio del registro di Civitavecchia.

9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo dell'aggiudicazione.

10. Le passività ipotecarie gravanti gli stabili rimangono a carico del Demanio, e per quelle dipendenti dai canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

11. Il prezzo dei beni è pagabile in obbligazioni ecclesiastiche da riceversi al valore nominale a termini degli articoli 16 e seguenti del capitolato generale; gli acquirenti, i quali, in luogo di pagare con obbligazioni, pagassero con moneta legale, non avranno diritto per questo titolo ad alcuno sconto.

AVVERTENZE. — Si procederà ai termini degli articoli 402, 403, 404, 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta, od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro, o con altri mezzi, sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

Modulo d'offerta — Io sottoscritto domiciliato dichiaro di aspirare all'acquisto del lotto n. indicato nell'avviso d'asta n. per lire unendo a tale effetto il certificato comprovante il deposito di lire

(All'esterno): Offerta per l'acquisto di lotti di cui nell'avviso d'asta n.

N. d'ordine del presente	N. progressivo dei lotti	N. della tabella corrispondente	DESCRIZIONE DEI BENI — DENOMINAZIONE E NATURA	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura locale	PREZZO d'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e tasse	PRECEDENTE ultimo incanto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2125	2570	Nel comune di Corneto Tarquinia — Provenienza dal Canonicato di Santa Margherita nel Capitolo Cattedrale di Corneto Tarquinia — Terreno seminativo in contrada Banditella, in mappa sez. VII, numero 8, estimo scudi 652 46, gravato di canone. Affittato . . .	7 64 »	76 40	8675 77	868 »	450 »	4° incanto — 6 marzo 1886 — N. dell'avviso 2260.
2	2074	2582	Nel comune come sopra — Provenienza dal canonicato di penitenziaria o di S. Secondiano nella cattedrale di Corneto Tarquinia — Terreno seminativo in contrada Bandinella, confinante con la strada all'Ancarano, col fiume Marta e coi beni del conte Falsacappa, distinto in mappa sez. VII, n. 10, coll'estimo di scudi 822 83. Affittato	9 63 50	96 35	12154 62	1216 »	800 »	

Roma, addì 30 marzo 1886. 6841 *L'Intendente*: TARCHETTI.

L'AGRARIA

Società Anonima d'assicurazioni a premio fisso contro la mortalità del bestiame

Capitale sociale un milione di lire italiane — Cauzione prestata in rendita dello Stato — Capitale versato L. 140,000

AVVISO.

I signori azionisti della Società **L'Agraria** sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 29 aprile 1886, alle ore 3 pom., presso la sede sociale in Torino, via S. Teresa, n. 12, col seguente

Ordine del giorno:

1. Modificazioni allo statuto;
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione;
3. Relazione dei sindaci;
4. Approvazione del bilancio e fissazione del dividendo;
5. Nomina di amministratori;
6. Nomina dei sindaci.

Quando l'adunanza non fosse in numero legale, gli azionisti s'intenderanno riconvocati pel giorno 10 maggio 1886, alla stessa ora e nello stesso luogo.

A termine dello statuto sociale, potranno intervenire all'adunanza quegli azionisti che sono proprietari almeno da tre mesi di cinque azioni.

6851 Il Direttore: A. BUTTERI.

AVVISO. 6859

Con separati avvisi inseriti in questa *Gazzetta Ufficiale* 18 marzo 1884, numero 66, e 9 febbraio 1886, n. 32, furono invitati i signori creditori del patrimonio degli ex-canonici lateranensi di S. Maria della Pace di Roma ad adunarsi per risolvere, sulla definitiva liquidazione del patrimonio stesso.

In questo terzo avviso si deduce a loro notizia, che nel giorno cinque maggio 1886, alle ore 10 ant., presso l'amministratore del patrimonio in Piazza Madama, n. 21, 1° piano, avrà luogo l'ultima adunanza nella quale anche senza il loro intervento si procederà alla sistemazione definitiva suddetta.

AVVISO.

All'Ill.mo sig. Primo Presidente ed agli onorevoli signori consiglieri della Corte di appello delle Calabrie.

Errico Basta del fu Nicola, da Cassano al Jonio, presenta l'atto di adozione a lui fatta dal proprio zio D.r Serafino Basta del fu Leonardo, dello stesso luogo, al corrente febbraio, in copia autentica insieme coi relativi documenti, e prega la rispettabile Corte per l'omologazione.

Catanzaro, 7 febbraio 1886.

Firmati: Errico Basta fu Nicola — Giovanni Jannoni.

In nome di S. M. Umberto I, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia,

La prima sezione civile della Corte di appello delle Calabrie sedente in Catanzaro, composta dai signori:

Comm. Giuseppe Miraglia, Primo presidente;
Cav. Francesco Mosca, consigliere;
Cav. Giuseppe Messina, id.;
Cav. Francesco Varcusia, id.;
Cav. Emilio Pampana, id.;
Cav. ufficiale Guido Capoquadri, sostituto procuratore generale del Re.

Assistita dal signor Bernardino Pace, vice cancelliere,

Dopo chiusa la pubblica udienza del diciannove febbraio milleottocentottantasei, riunitasi in Camera di consiglio, a norma del rito, ha reso la seguente deliberazione, previi gli adempimenti di legge,

Sentito il Pubblico Ministero,

Visti gli articoli 213 a 216 Codice civile,

La Corte

fa luogo all'adozione di Enrico Basta fu Nicola e di Adelaide La Terza, nato in Civita e domiciliato in Cassano al Jonio, richiesta dal signor Serafino Basta fu Leonardo, nato in Civita e domiciliato in Cassano al Jonio.

Provvede poi che il presente decreto si pubblichi per affissione in questo capoluogo, Corte d'appello nella sede del Tribunale di Castrovillari, Pretura di Cassano al Jonio e Municipio di Cassano al Jonio; oltre l'inserzione al Giornale Ufficiale del Regno ed in quelli che si pubblicano in questo medesimo distretto gli annunzi giudiziari, trasmettendone legali copie.

Così deliberato in Catanzaro nel suddetto giorno, mese ed anno.

Firmati: G. Miraglia - F. Mosca - G. Messina - F. Varcasia - Emilio Pampana - Bernardino Pace, vicecancelliere.

Num. 248 registro cronologico.

Num. 876, mod. 3°, vol. 57, foglio 56. Registrata a Catanzaro li 22 febbraio 1886. Esatte lire 60.

Il ricevitore: Sciossi.

Catanzaro, li 23 febbraio 1886.

Per copia conforme, rilasciata a richiesta del procuratore sig. Giovanni Jannoni, per inserirsi nel Giornale Ufficiale del Regno.

Pel cancelliere
6849 Il vicecanc. BERNARDINO PACE.

AVVISO.

Con decreto emesso in camera di consiglio della 1ª sezione della Corte d'appello di Napoli, in data 22 marzo 1886, si è dichiarato farsi luogo all'adozione di Nunzia Crispino figlia di Antonio, e di Caterina Capasso, di Caivano (Napoli) fatta nella costei persona dalla signora Luisa de Mercato del fu Giuseppe vedova di Alessandro Braucci.

6861 Avv. GIOV. LOMBARDI proc.

AVVISO.

Con decreto della prima sezione della Corte d'appello di Napoli, del 22 marzo 1886, si è fatto luogo all'adozione di Giuseppe Girofalco di genitori ignoti, fatta nella di costui persona dai coniugi Procolo Majone e Maria Raffaela Costantino, braccianti, di Pozzuoli.

6856 Proc. avv. MERLINO.

AVVISO.

Patrizi Eleuterio fu Ferdinando, nato in Norcia, dimorante in Velletri, di anni 51, pizzicagnolo, fa noto per ogni effetto di legge che in data 8 corrente mese di aprile ha presentato domanda regolare munita degli opportuni documenti, per essere riabilitato, a sensi dell'art. 834 e seguenti del Codice di procedura penale, dalla condanna riportata con sentenza 17 agosto 1861 della Corte di assise di Spoleto per cospirazione ed attentato all'oggetto di distruggere e cambiare la forma di Governo.

6863 AVV. AUGUSTO SANTINI.

Situazione dei Conti al 31 marzo 1886

della

SOCIETA' GENERALE DI CREDITO MOBILIARE ITALIANO

con Sede in FIRENZE, GENOVA, ROMA e TORINO

Capitale nominale	L.	50,000,000 »
Capitale sottoscritto	»	50,000,000 »
Valore nominale dell'azione	»	500 »

ATTIVO.

1. Numerario { nelle casse della Società L. 1,248,947 23; presso la Banca Nazionale » 1,949,035 10 }	»	3,197,982 33
2. Cambiali in portafoglio sull'Italia { a tre mesi o meno	»	6,467,072 55
3. { a più lunga scadenza	»	226,005 55
4. Cambiali in portafoglio sull'estero	»	252,326 35
7. Riporti	»	32,931,756 41
11. Beni stabili	»	945,000 »
12. Buoni del Tesoro	»	» »
13. Altri titoli di debito dello Stato	»	20,858,920 53
14. Obbligazioni di Corpi morali	»	779,273 25
15. Azioni ed Obbligazioni di Società	»	50,055,116 42
16. Conti correnti con garanzia	»	14,557,234 10
17. Conti correnti diversi	»	13,029,961 21
18. Depositi a garanzia sovvenzioni ed altre operazioni	»	23,350,738 50
19. Depositi degli amministratori a cauzione servizio	»	560,000 »
20. Depositi liberi a custodia	»	128,146,822 87
21. Mobili e spese d'impianto	»	598,735 05
22. Effetti da incassare per conto terzi	»	2,006,556 85
23. Effetti e crediti in sofferenza	»	337,588 69
26. Debitori diversi	»	4,299,281 37
27. Titoli applicati al fondo di riserva { Ordinaria	»	10,972,370 »
{ Straordinaria	»	1,075,500 »
TOTALE dell'Attivo.	L.	314,648,260 03
Spese e perdite del corrente esercizio.	»	395,247 55
TOTALE.	L.	315,043,507 58

PASSIVO.

1. Capitale versato	L.	40,000,000 »
2. Fondo di riserva { Ordinaria	»	10,973,133 15
{ Straordinaria	»	1,075,539 11
3. Conti correnti senza interessi	»	3,119,318 88
4. Conti correnti fruttiferi per capitali e interessi	»	25,223,672 89
7. Accettazioni cambiarie	»	1,052,687 95
8. Depositanti a garanzia sovvenzioni ed altre operazioni	»	23,350,738 50
9. Depositanti a cauzione servizio	»	560,000 »
10. Depositanti per custodia	»	128,146,822 87
12. Dividendi in corso ed arretrati	»	154,437 10
17. Creditori diversi	»	2,686,318 91
18. Conti correnti di Banca	»	50,481,842 72
19. Riporti	»	23,529,098 75
20. Maggior valore sui titoli al 31 dicembre 1885	»	4,141,312 15
TOTALE del Passivo.	L.	314,494,922 98
Sopravanzo dell'esercizio precedente da liquidare e assegnare	»	29,462 41
Rendite e profitti del corrente esercizio.	»	519,122 19
TOTALE.	L.	315,043,507 58

Firenze, 6 aprile 1886.

Visto — Per l'Uffizio di Sindacato
Il Sindaco: R. NALDI.

L'Amministratore delegato
6850 G. BASSI.

MINISTERO DELLE FINANZE — Direzione Generale delle Gabelle

INTENDENZA DI FINANZA IN TORINO

Avviso per miglioria

non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

In relazione al precedente avviso d'asta del giorno 18 marzo 1886 per lo appalto della rivendita di generi di privativa situata in Torino col n. 54, si rende noto che nel primo incanto oggi seguito, l'appalto per un novennio della precitata rivendita venne deliberato pel prezzo offerto di annue lire 1341, e che l'insinuazione di migliori offerte in aumento alla preindicata somma, le quali non dovranno essere inferiori al ventesimo di essa, potrà essere fatta nell'ufficio di questa Intendenza entro il termine perentorio di giorni 15, decorribile dal 9 corrente, e scadente alle ore 12 meridiane del giorno ventisei aprile 1886.

Dall'Intendenza delle finanze, Torino, li 7 aprile 1886.

6868 Per l'Intendente: DANEO.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.